## SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 123)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti farmaceutici

Onorevoli Senatori. — La propaganda di prodotti farmaceutici ha assunto aspetti che non è esagerato giudicare allarmanti. Giornali quotidiani, riviste ebdomadarie, radio e televisione richiamano l'attenzione dei lettori e degli ascoltatori in maniera ossessiva e suasiva sull'azione miracolistica di determinati farmaci.

È una propaganda che tratta un argomento tanto delicato e specializzato come se si trattasse di un genere, di un prodotto da consumarsi *ad libitum*, senza particolari accorgimenti, senza alcuna distinzione, senza alcuna diagnosi.

È l'era consumistica che porta a simili storture ed esagerazioni. I farmaci, qualunque essi siano, appunto perchè sostanze destinate a modificare particolari equilibri chimico-fisici capaci di portare sollievo a chi soffre, debbono essere prescritti e usati nelle quantità indicate da persone qualificate quali sono i medici.

L'uso inconsulto, empirico, di sostanze medicinali può provocare, come spesso certamente provoca, danni notevoli e qualche volta irreversibili nell'organismo che li assume. L'apparato cardio-circolatorio, l'apparato digerente, il sistema nervoso sono i più esposti ai danni dell'uso non controllato dei farmaci, ma anche l'apparato urogenitale e l'apparato respiratorio possono averne danno. È anche vero che il particolare ritmo della vita moderna, che gli stress ai quali si va continuamente incontro portano ad un bisogno maggiore di farmaci, ma è altrettanto vero che i farmaci, per le brevi considerazioni sopra citate, non possono essere trattati alla stregua di pelati di pomodoro o di piselli in scatola e che non va assolutamente favorita la vendita promozionale.

Al raggiungimento di tale scopo è rivolto il presente disegno di legge, che abbiamo l'onore di portare al vostro esame responsabile ed aperto, con il quale si sancisce il divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti farmaceutici, stabilendo l'irrogazione dell'ammenda da lire 20.000 a lire 200 mila e in caso di recidiva la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 a carico di coloro i quali vi trasgrediscono.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

Articolo unico.

La propaganda pubblicitaria di prodotti farmaceutici è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.